

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, fa presente alla Giunta regionale che, a seguito della dichiarazione, pervenuta in data 26/05/2011 prot. n. 4477, di sospensione dell'attività professionale di tata familiare presso il Comune di Brusson della Sig.ra Miranda BRANCATO, iscritta n. 2 del registro regionale delle tate familiari, il Sindaco del medesimo Comune, con richiesta pervenuta alla Direzione politiche sociali in data 10/06/2011 prot. n. 23921, ha comunicato l'intenzione di continuare a erogare tale servizio e ha richiesto l'attivazione di una procedura diretta a individuare una tata familiare interessata a proseguire l'attività.

Ricorda che il servizio di tata familiare rientra nell'ambito dei servizi regionali rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e che lo svolgimento dell'attività di tata familiare, autonoma e svolta da libere professioniste, è subordinata all'iscrizione al registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, da parte di persone di età superiore ai 21 anni e in possesso di qualifica professionale di tata familiare acquisita a seguito di apposito corso di formazione, oppure a seguito della certificazione diretta degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati nel corso della vita, svolta con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale.

Riferisce che la Direzione politiche sociali, a seguito della richiesta del Sindaco del Comune di Brusson, ha quindi avviato, con lettera raccomandata A.R. inviata in data 18/11/2011 prot. 43032/ASS, una ricognizione tra le tate familiari aventi titolo e regolarmente iscritte al registro regionale al fine di verificare la disponibilità ad operare nel suddetto Comune per un periodo non inferiore ai tre anni e che nessuna delle tate iscritte si è resa disponibile.

Riferisce che la situazione di vacanza del servizio di tata familiare incide negativamente sulla comunità di Brusson, in quanto, come evidenziano i competenti uffici:

- dal mese di settembre 2011, le famiglie che usufruivano del servizio hanno dovuto essere supportate nella ricerca di soluzioni alternative presso tate familiari in comuni limitrofi;
- le famiglie residenti dei 28 bambini in età 3 mesi 3 anni lamentano la mancanza del servizio di tata familiare e richiedono di poter usufruire di un servizio alla prima infanzia caratterizzato da flessibilità di orario in considerazione della prevalenza di attività turistiche svolte dai genitori degli stessi;
- il Comune, con propria deliberazione, ha ritenuto opportuno, a suo tempo, favorire l'apertura di un servizio di prossimità come quello della tata familiare in alternativa alla stipula di una convenzione con l'asilo nido più vicino, sito nel Comune di Verrès, e che pertanto ad oggi la frequenza ad altri servizi per la prima infanzia, allorquando disponibili, graverebbe interamente sulle economie delle famiglie richiedenti.

Fa presente che non sono programmati, nell'immediato futuro, corsi di qualifica professionale in tata familiare in quanto, anche ponendo attenzione alle risorse economiche regionali disponibili, si intende procedere alla valorizzazione delle competenze professionali per riconoscere la qualifica piuttosto che organizzare specifici corsi formativi.

Comunica che per rispondere alle esigenze delle famiglie di Brusson e alla richiesta del Comune stesso, la struttura competente in materia di servizi alla prima infanzia propone di intervenire nell'immediato con una deroga circostanziata alle attuali disposizioni per

l'iscrizione al registro regionale delle tate familiari, offrendo una risposta tempestiva e adeguata e nel contempo salvaguardi la qualità professionale di chi opera nel campo dei servizi alla persona, in particolare nella prima infanzia.

Precisa che il Direttore della Direzione politiche sociali propone di stabilire una deroga, limitata a un periodo di tre anni, a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007 in merito alle condizioni di accesso all'esercizio della professione di tata familiare e alla relativa iscrizione al registro regionale, espletando un'apposita selezione pubblica per individuare un educatore disposto a svolgere l'attività autonoma nel Comune di Brusson in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, pedagogiche o psicologiche valido per l'accesso all'università, con un'esperienza lavorativa in un servizio per la prima infanzia nella fascia 3 mesi 3 anni, ovvero il diploma di laurea in Scienze Pedagogiche o Psicologiche, con l'espletamento durante il percorso di studi di tirocinio formativo nel settore della prima infanzia.

Precisa che il Direttore della Direzione politiche sociali, al fine di favorire l'acquisizione di competenze specifiche relative al servizio di tata familiare, ritiene opportuno far svolgere all'educatore individuato, prima dell'avvio dell'attività, un periodo di tirocinio di n. 144 ore, da effettuare nell'arco di un mese presso una tata familiare esperta e in servizio da almeno tre anni.

Precisa altresì che il Direttore della Direzione politiche sociali propone una durata della deroga alle condizioni di accesso all'esercizio della professione di tata familiare di tre anni, vincolata all'esercizio della professione nel solo Comune di Brusson e nelle more della conclusione, da parte della struttura regionale competente, di una procedura di certificazione diretta degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati nel corso della vita, svolta con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale.

Evidenzia che il servizio offerto dalla tata familiare così individuata non prescinderebbe da quanto disposto dalla normativa regionale vigente per garantire la qualità del servizio.

Propone pertanto di approvare la deroga – per un periodo di tre anni - ai requisiti di cui alla DGR 3086/2007 per consentire l'individuazione, da parte del Dirigente competente in materia di servizi per la prima infanzia, di un educatore disposto a svolgere l'attività autonoma di tata familiare nel Comune di Brusson, al fine di rispondere alla richiesta del Comune stesso e alle esigenze della popolazione.

Propone, altresì, di autorizzare il Dirigente competente in materia di servizi alla prima infanzia, nel triennio di deroga, ad applicare la procedura oggetto della presente proposta di atto qualora ricorrano le medesime condizioni emerse dalla richiesta del Comune di Brusson.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Sentito quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4) e in particolare, l'art. 11 (Tata familiare);

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3086 del 7 novembre 2007, recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13”, e, in particolare, il punto 1.8 “Condizioni di accesso all’esercizio della professione” dell’allegato;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 in data 3 ottobre 2008 concernente l’approvazione delle direttive per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) della l.r. 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali”, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2630 in data 25 settembre 2009;
- Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare la deroga – per un periodo di tre anni - ai requisiti fissati dalla DGR 3086 in data 7 novembre 2007 per lo svolgimento dell’attività di tata familiare nel Comune di Brusson, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie residenti e alla richiesta del Comune stesso, nelle more della conclusione, da parte della struttura regionale competente, di una procedura di certificazione diretta degli apprendimenti formali, non formali e informali maturati nel corso della vita, svolta con riferimento ai singoli standard di competenza costituenti lo standard professionale regionale;
2. di autorizzare il Dirigente competente in materia di servizi per la prima infanzia ad individuare, mediante espletamento di apposita selezione pubblica, un educatore disposto a svolgere l’attività di cui al punto 1), il quale deve possedere in alternativa:
  - un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, pedagogiche o psicologiche valido per l’accesso all’università, con un’esperienza lavorativa in un servizio per la prima infanzia nella fascia 3 mesi 3 anni;
  - un diploma di laurea in Scienze Pedagogiche o Psicologiche, con l’espletamento durante il percorso di studi di tirocinio formativo nel settore della prima infanzia;
3. di stabilire che il soggetto che sarà individuato a seguito della procedura di cui al punto 2) dovrà svolgere, prima dell’avvio dell’attività, un periodo di tirocinio di n. 144 ore, da effettuare nell’arco di un mese, presso una tata familiare esperta e in servizio da almeno tre anni, secondo le disposizioni della struttura regionale competente in materia di servizi alla prima infanzia;
4. di stabilire che la struttura competente deve vigilare sull’attività del soggetto individuato al fine di garantire la conformità del servizio reso alla normativa regionale vigente per garantire la qualità del servizio;
5. di autorizzare il Dirigente competente in materia di servizi alla prima infanzia, nel triennio di deroga, ad applicare la procedura oggetto della presente deliberazione qualora ricorrano le medesime condizioni emerse dalla richiesta del Comune di Brusson;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione.